

Allegato 2

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha emanato il Primo aprile scorso una circolare (allegata) che individua procedure adeguate e uniformi per il settore funebre, cimiteriale, *“della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19 e valide per l’intero territorio nazionale”*.

Dopo aver ricordato che talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari, il Ministero della salute considera l’opportunità che vengano uniformati i comportamenti nel Paese, al fine di ridurre la possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse, pur precisando che le indicazioni fornite dovranno essere applicate **“con gradualità in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti”**.

Lo fa con uno strumento, la circolare in parola, certamente più veloce di altri, ma che a nostro avviso necessita di supporti normativi aggiuntivi ad opera dei Sindaci per l’attuazione di alcune delle direttive ivi contenute. Difatti il Ministero della salute ha titolo a fornire indicazioni di comportamento immediatamente attuabili alle strutture periferiche del SSN e, ed è questa la novità maggiore, a chi sta svolgendo attività di interesse pubblico sanitario, come gli operatori del settore funebre, cimiteriale e della cremazione.

Il Ministero della salute, quindi, esorta i Sindaci, quali Autorità sanitaria locale, in relazione all’evolversi della situazione nei territori di competenza, e in raccordo con il Prefetto, ad adottare - ove necessario - lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL¹), tenendo peraltro presente l’art. 3, comma 2, DL 25 marzo 2020, n. 19 (cfr. circolare Utilitalia prot. n. 1540/DG del 26 marzo 2020), per affrontare particolari situazioni emergenziali ed attuare le indicazioni recate dalla circolare in commento. Come noto l’ordinanza contingibile ed urgente ha necessità di motivazione (e questa è ben nota: l’emergenza Covid-19), e ha temporalità definita (la circolare ministeriale precisa che le indicazioni ivi contenute vanno applicate *“fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale”*).

Vi sono, pertanto, nella circolare indirizzi immediatamente applicabili ed altri per cui è la stessa circolare a specificare che si deve ricorrere allo strumento dell’ordinanza sindacale sopra citata, ma secondo le indicazioni guida fissate su scala nazionale.

Linee direttrici della circolare sono:

- *“identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre*
- *evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio*
- *potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione”*

⁽¹⁾ **Art. 50, commi 5,6,7 TUEL**

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [omissis]

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e **dei servizi pubblici**, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, **gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.**

Per quanto non precisato la circolare rimanda alle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., nonché alle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e alle disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008.

Ai fini espositivi le indicazioni della circolare sono state tematizzate e, in ogni capitolo, oltre ai commenti in calce, si è indicato in epigrafe se siano immediatamente applicabili o se necessitino dell’adozione della ordinanza sindacale. Inoltre, alla fine di ciascun paragrafo riportato vi è l’indicazione del capitolo (con una lettera) e punto (con un numero) della circolare ministeriale.

Natura e durata delle indicazioni emergenziali (già applicabile)

Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. [A.1]

Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni qui fornite. [A.2]

È appena il caso di chiarire che, in considerazione del “potere normativo” delle circolari ministeriali, è solo attraverso l’adozione dell’ordinanza sindacale che si può effettivamente derogare a norme statali, regionali, o comunali o a specifiche autorizzazioni anche provinciali che contrastino con le indicazioni contenute in questa circolare ministeriale. Diversamente le indicazioni avrebbero dovuto essere emanate tramite un provvedimento statale emergenziale (ad es. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile).

Adozione del principio di precauzione (già applicabile)

In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni. [A.3]

Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni. [A.4]

Il Ministero della salute identifica con chiarezza (a fini dell’uso dei corretti DPI), la natura dell’influenza con isolamento virale richiamando la patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni. Circa l’appartenenza di queste patologie all’elenco delle malattie infettive (cfr. Paragrafo 7 della circolare Min. sanità n. 24 del 24/6/1993) si fa riferimento al Decreto Ministeriale della salute 15 dicembre 1990, “Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse” Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1991, n. 6. La necessità di adottare tutte le procedure previste in caso di malattia infettiva conclamata sembra, inoltre, confermata da quanto previsto dal paragrafo G, punti 7 ed 8.

Il principio di precauzione, che comporta l’adozione di uguali cautele nel trattamento di defunti positivi COVID-19 e di quelli per i quali il contagio non può essere certamente escluso, si applica salvo il caso in cui sia possibile escludere che il defunto sia morto con malattia infettiva diffusa. Sul punto, comunque, sarebbe opportuno un chiarimento istituzionale.

Per il personale delle strutture sanitarie o di ricovero e cura (già applicabile)

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell’ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:

Le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all'accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008. [D.4]

All'atto del decesso, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. [D.3]

La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti. [B.1]

Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento. [C.9]

Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida). [B.2]

Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incasso. [B.3]

I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. [H.1]

Per i servizi di pronto intervento e per il funzionamento degli obitori (già applicabile)

In caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari:

- *gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19; [D.2]*
- *i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria. [D.9]*

Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. [C.1]

L'Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare

l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento. [C.2]

In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l'assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all'impiego dei DPI, l'anatomopatologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio. [C.3]

È obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale). [C.4]

Si deve evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol. [C.5]

Deve essere evitata l'irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee. [C.6]

Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica. [C.7]

Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo. [C.8]

Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento. [C.9]

I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. [H.1]

Per il personale medico che operi nei casi di decesso fuori dalle strutture sanitarie (già applicabile)

Il primo medico intervenuto, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L'allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC. [D.1]

*I medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, **riducono il periodo di osservazione** preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità dell'elettrocardiografo, **al tempo dell'esecuzione della loro visita** e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre. [D.5]*

Per il personale delle imprese funebri intervenuto fuori delle strutture sanitarie (già applicabile)

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:

La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti. [B.1]

Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento. [C.9]

Sono vietati la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento. [B.4]

In base a tale indicazione, viste anche diverse norme regionali che sono intervenute in materia e indicazioni passate della Conferenza dei Presidenti delle regioni, si ritiene che la puntura conservativa di cui all'art. 32² comma 1 del DPR 285/1990 non debba aver luogo per l'intero periodo.

In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. [B.3]

Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1. [B. 6]

Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente. [B.5]

Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida). [B.2]

I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. [H.1]

Prescrizioni riguardo al trasporto funebre (ordinanza sindacale)

Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1 [B. 6]

Quando si sia in presenza delle specifiche condizioni individuate in ordinanza sindacale.

È vietato il cosiddetto trasporto 'a cassa aperta'. [B.4]

Con questo termine si identifica ogni tipo di trasporto di defunto che non sia all'interno di un feretro

² **Art. 32, comma 1. DPR 285/1990**

1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

sigillato.

Per i morti di malattie infettive-diffusive il trasporto a cassa chiusa è già prescritto dal DPR 285/1990 agli artt. 25³, 30⁴, 31⁵. Negli altri casi di decesso si ritiene che sia necessaria l'adozione di un'ordinanza sindacale che stabilisca il trasporto a cassa chiusa anche dei defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita del COVID-19, perché solo in tale maniera si possono superare eventuali norme regionali o anche comunali precedenti che semplificavano il "trasporto di salma". Si noti che l'articolo 25

³ **Art. 25. DPR 285/1990**

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

⁴ **Art. 30. DPR 285/1990**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

⁵ **Art. 31. DPR 285/1990**

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro

del DPR 285/1990 prevede inoltre che l'autorizzazione al trasporto di defunto di malattie infettive-diffusive sia concessa solo dopo che:

- sia terminato il periodo di osservazione (o ridotto dal medico necroscopo nelle forme consentite);
- sia accertato che il defunto sia stato composto nella duplice cassa (e quindi sigillato).

Ciò vuol dire che nell'istanza di autorizzazione al trasporto l'impresa funebre interessata è tenuta a dichiarare di aver adempiuto alle prescrizioni di cui ai citati articoli del DPR 285/1990.

Secondo quanto previsto da DL 19, non sono consentite cerimonie funebri. [B.7]

Il riferimento corretto è in realtà quello di cui all'art. 2, comma 1, lettera v), del DPCM 8 marzo 2020, la cui efficacia è stata estesa sino al 13 aprile p.v. dall'articolo 1, comma 1, DPCM 1 aprile 2020; provvedimento valido per l'intero Paese e per una durata predeterminata che non necessita, pertanto, di ordinanza sindacale.

Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari, dopo l'intervento del medico necroscopo, il trasporto è effettuato direttamente verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale come previsto dalla lett. G, punto 4, ove sosteranno fino alla manifestazione di volontà degli aventi titolo, ove verranno gestiti secondo le previsioni dell'art. 4, comma 2 dell'ODCP 655 del 25 marzo 2020. [D.9]

Si rimanda alla circolare Utilitalia-Sefit d'intesa con ANCI, prot. n. 1556/DG del 29 marzo 2020 "Prime indicazioni sulla applicazione della OCDPC n. 655 del 23/3/2020 in materia di inumazione e tumulazione dei feretri"

In assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d'ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020). [D.8]

Ciò, si ritiene, nelle zone territoriali ad alta intensità di mortalità, conseguenti all'ordinanza sindacale contingibile ed urgente precedentemente assunta e con possibilità anche di destinazione intermedia, come sotto specificato, oltre che direttamente a sepoltura o cremazione.

L'uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l'utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile. [F.8]

Destinazioni intermedie consentite

Luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate. [D.6]

Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare: [F.9]

- *le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1. [F.9.i]*
- *loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 1, lettera B). [F.9.ii]*

In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario. [G.4]

Luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione. [D.7]

Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni. [E.1]

Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno indicare "o qualunque altro crematorio disponibile". [F.7]

Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale (ordinanza sindacale)

Questa è una innovazione data dalla circolare ministeriale, che oltre agli strumenti classici di garanzia previsti per le emergenze (sepoltura in campo di inumazione o in tumulo), ha previsto l'apporto della rete degli impianti di cremazione già presente sul territorio. Poiché però gli strumenti pianificatori regionali non sempre hanno identificato gli ambiti di operatività di ciascun crematorio, la circolare prevede un criterio di garanzia come segue:

In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale. [F.1]

L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede. [F.2]

Il criterio con cui è stabilita la priorità, da recepirsi nell'ordinanza sindacale, si baserà, riteniamo, sui tempi previsti dalla carta dei servizi per svolgere la cremazione e la identificazione di un numero medio ritenuto sufficiente di slot orari di cremazione riservati a feretri trasportati da territori del bacino di riferimento. A seguire altri slot orari per feretri provenienti da fuori bacino e, infine ulteriori slot orari di cremazione per resti mortali, ecc. Ne consegue che, nei territori dove non si registra un alto livello di emergenza e di mortalità, i sindaci non dovrebbero aver necessità di prevedere una disciplina in deroga agli obblighi derivanti dalle concessioni di servizio, anche in ossequio alla necessità di applicare le indicazioni della circolare in commento "con gradualità".

Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione, operino per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi. [F.3]

Si ritiene che tra gli organismi competenti vi sia anche il Sindaco del Comune in cui insiste il crematorio, che con l'ordinanza contingibile ed urgente indichi le deroghe ammesse. Diversamente, nei territori dove per livello di emergenza e quindi di mortalità e di accesso all'impianto sia solo necessario attrezzarsi in via preventiva, potrà essere rivolta istanza all'Ente che autorizza in via ordinaria tali deroghe.

Si chiarisce che ad avviso della scrivente Associazione le indicazioni di cui ai punti F.1, F.2, F.3 dovrebbero costituire oggetto di ordinanza sindacale in deroga, presa in raccordo col Prefetto, per i soli impianti di cremazione in situazioni di tensione di mortalità nella provincia, coerentemente con l'esigenza di applicazione "graduale" delle misure sottolineata anche dalla circolare del Ministero della Salute. Ciò quando sussistano motivazioni di interesse pubblico che vadano a modificare gli obblighi contenuti negli atti concessori e in accordi commerciali esistenti.

I successivi punti sono indicazioni immediatamente applicabili, senza necessità di ordinanza sindacale:

In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio. [F.4]

In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori vicini siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti. [F.5]

Per favorire l'aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili. [F.6]

Attività Cimiteriali (ordinanza sindacale)

I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori. [G.1]

Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'All.1. [B.6]

Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza. [G.2]

Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, [salvo quelle, N.d.R.] per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi. [G.3]

In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario. [G.4]

Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare: loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 1, lettera B). [F.9.ii]

Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione. [G.5]

La disponibilità di loculi vuoti è situazione esistente, specie nelle zone del Nord del Paese dove lo sviluppo della cremazione ha ridotto la scelta della tumulazione. Può essere però previsto dall'ordinanza sindacale l'accelerazione, anche preventiva, di estumulazioni sia per scadenza di concessione, sia per decadenza di concessione. Inoltre, si rammenta la possibilità del ricorso a requisizione di manufatti vuoti già concessi.

Infine è opportuno ricordare che sussistono in molte parti del Paese ampie disponibilità di campi di inumazione o, laddove necessario, all'uso delle zone di rispetto cimiteriale per urgenti necessità espansive.

Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. [G.6]

Le seguenti sono indicazioni già applicabili senza ordinanza sindacale

Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon). [G.7]

La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e

in orario di chiusura al pubblico del cimitero. [G.8]

Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati. [G.9]

Allegato 1 – Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento

Il Ministero della salute in questa fase emergenziale ha ritenuto di fornire le indicazioni più aggiornate in materia, tenuto conto dell'evoluzione intervenuta negli anni e di provvedimenti all'esame del Parlamento. Così sono state indicate modalità di confezionamento feretri ricomprese in linee guida europee di recente emanazione, tra l'altro citate nelle maggior parte dei progetti di legge in discussione al Senato.

Rilevante però notare che nel trasporto da una regione all'altra, proprio per ridurre le possibilità di contagio, occorre rigidamente seguire le norme di confezionamento individuate.

Vengono dettate poi semplici regole aggiuntive di garanzia di assorbimento dei liquidi, aggiornate all'evoluzione della tecnica (il DPR 285/1990 prevedeva l'uso di segatura, torba o altro materiale) vista l'attuale disponibilità di SAP.

A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura

È consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In questo non si fa che richiamare le norme note previste dal regolamento statale di polizia mortuaria. Per semplicità ricordiamo, per il trasporto di feretri, il paragrafo 9 della circolare ministero sanità n. 24 del 24/6/1993.

Rammentiamo solo che in caso di deceduti con malattia infettivo diffusiva si applicano le norme di cui all'art. 18⁶, 25, 30, 31, e quindi utilizzo della cassa di zinco con destinazione inumazione o tumulazione o con trasporto da/per estero.

Nel caso in cui sia possibile escludere, in base alle indicazioni date dal medico necroscopo, che il defunto sia morto con malattia infettivo diffusiva e lo stesso sia destinato a inumazione è consentito il sostitutivo autorizzato ex art. 31 DPR 285/1990.

L'utilizzo di sostitutivo dello zinco purché autorizzato (prima dallo Stato ora dalla regione dove ha sede l'impresa produttrice/che commercializza) ex articolo 31 DPR 285/1990 è inoltre permesso in caso di avvio a cremazione del defunto.

Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o norma UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019.

Si tratta di innovazione rilevante, attuabile unicamente se richiamata nell'ordinanza contingibile ed urgente sindacale.

B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro 30 giorni

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr.

⁶ Art. 18. DPR 285/1990

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. [omissis]

di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).

C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.

Si fa riserva di analisi delle documentazioni specifiche, perché occorre valutare anche recenti provvedimenti autorizzatori regionali, ma allo stato attuale non ci risulta alcun prodotto autorizzato alla inumazione di defunto morto di malattia infettivo diffusiva. Conseguentemente vale la regola generale di cui alla lettera A) dell'allegato in esame e cioè che si applicano le norme di cui al DPR 285/1990 (quindi obbligo di controcassa in zinco).

[Solo per la cremazione e se ciò è stabilito dalla ordinanza sindacale] La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall'avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.

La motivazione sta nel fatto che se vi fosse una elevata quantità di feretri confezionati con sostitutivi dello zinco, pur sempre autorizzati ex art. 31 DPR 285/1990, e i tempi di cremazione dovessero dilatarsi occorre fornire adeguate garanzie alla percolazione esterna di liquidi contaminanti. Ed è situazione che può essere valutata solo in sede locale. In caso di difficoltà a reperire i materiali citati si auspica che l'ordinanza sindacale individui altri materiali di pari efficacia a garanzia di percolazioni.

D) Feretri destinati a tumulazione stagna

È consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A).

È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all'art. del D.P.R. 285/1990, purché all'interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche.

Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l'uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.